

CORTE DI GIUSTIZIA UE

COURT OF JUSTICE EU

di Francesca Dri

LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA NUOVAMENTE SUI TERMINI PER L'ADOZIONE DI UNA DECISIONE SUL M.A.E.

(Corte di Giustizia U.E., Sez. I, 12 febbraio 2019, causa C-4092/18 PPU)

La questione pregiudiziale affrontata dalla decisione in esame concerne la compatibilità del diritto interno dei Paesi Bassi rispetto al dettato della decisione quadro 2002/584/GAI e all'interpretazione dell'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (nel prosieguo: la "Carta"); nello specifico, essa era volta a chiarire se, nei casi di esecuzione di un mandato d'arresto europeo (m.a.e.) a carico di una persona per la quale il rischio di fuga è stato ritenuto elevato e non passibile di essere contenuto in maniera apprezzabile da alcuna diversa misura, sussista un obbligo generale e incondizionato alla remissione in libertà del soggetto, nel momento in cui il periodo di restrizione del predetto si protragga per più di 90 giorni a decorrere dalla data dell'arresto, così come impone l'art. 22, § 4, dell'OLW (Legge sulla riconsegna).

L'istanza in parola è stata presentata dal *Rechtbank Amsterdam* (Tribunale di Amsterdam) in relazione ad un m.a.e. emesso dalle competenti autorità del Regno Unito nei confronti di T.C., cittadino britannico sospettato di aver partecipato, quale membro di spicco di un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, all'importazione, distribuzione e vendita di un'ingente quantità di cocaina. Il predetto, arrestato nel territorio dei Paesi Bassi, è stato posto in stato di custodia cautelare per un periodo inizialmente pari a 60 giorni, poi prorogato di ulteriori 30, nell'attesa che il Tribunale, che aveva presentato un rinvio pregiudiziale, adottasse la decisione di esecuzione del m.a.e.

Ciò posto, la Corte ha preliminarmente osservato che, per garantire l'efficacia del sistema di consegna delle persone condannate o sospettate, delineato dalla decisione quadro 2002/584 e fondato sul principio del c.d. riconoscimento reciproco, si devono interpretare gli artt. 15 e 17 della decisione quadro nel senso di imporre all'autorità procedente l'adozione della decisione definitiva sull'esecuzione del m.a.e. entro termini ben precisi, pari a 60 giorni, prorogabili al massimo di 30 giorni in casi particolari. Tuttavia, secondo quanto già statuito nella sentenza Lanigan (C. giust. UE, 16 luglio 2015, Lanigan, C-237/15), la necessità di garantire al giudice di ultima istanza la possibilità di adire la Corte di Giustizia, da un lato, nonché l'eventuale valutazione effettuata dall'autorità deputata all'esecuzione del m.a.e. circa l'esistenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante (art. 4 della Carta) o di violazione del diritto al giusto processo in danno della persona oggetto di consegna, da un altro lato, costituiscono due ipotesi che possono senz'altro comportare l'estensione della durata del procedimento oltre i 90 giorni prescritti.

Premesso che rimane ferma per l'autorità dell'esecuzione la possibilità di accordare in qualunque momento alla persona attinta dal m.a.e. la rimessione in libertà provvisoria, purché vengano contestualmente adottate le misure necessarie a prevenirne il rischio di fuga, la Corte rileva che l'art. 12 della citata decisione quadro non ha fissato alcun limite temporale preciso in ordine alla durata massima della custodia, né alcun obbligo generale e incondizionato di rimessione in libertà dell'arrestato allo scadere dei termini di cui all'art. 17. La previsione di un obbligo di rilascio automatico, a parere della Corte, potrebbe al contrario tradursi in un limite all'efficacia stessa del sistema di consegna predisposto dalla decisione quadro, vanificandone gli obiettivi.

In conclusione, dunque, la Corte ha stabilito che, qualora sussista un rischio di fuga elevato del ricercato, non suscettibile di essere ridotto ad un livello accettabile mediante l'imposizione di misure adeguate, l'obbligo di sospendere la misura custodiale decorso il termine di 90 giorni dall'arresto previsto dalla disciplina nazionale, risulta incompatibile con le richiamate disposizioni della decisione quadro.

LE DECISIONI PRELIMINARI DI NATURA PROCEDURALE NON SONO PREGIUDICATE DAL DIVIETO DI EFFETTUARE RIFERIMENTI IN PUBBLICO ALLA COLPEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 4 DELLA DIRETTIVA 2016/343

(Corte di Giustizia U.E., Sez. I, 12 febbraio 2019, causa C-8/19 PPU)

L'istanza di pronuncia pregiudiziale sottoposta all'esame della Corte inerisce a un duplice profilo: il primo concerne l'interpretazione dell'art. 267 TFUE e dell'art. 47, § 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (nel prosieguo, la "Carta"); il secondo riguarda l'art. 4, § 1, della direttiva (UE) 2016/343, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, p. 1). In particolare, il giudice procedente ha sollecitato l'intervento della Corte per sapere se l'interpretazione dell'art. 489, § 2, NPK (codice penale della Bulgaria), adottata dalla giurisprudenza nazionale, che obbliga l'autorità procedente a pronunciarsi direttamente sulla legittimità di una decisione in materia di custodia cautelare, senza poter sospendere il relativo procedimento penale, né poter adire la Corte in via pregiudiziale o attendere la risposta di quest'ultima sul punto, al fine di non violare il diritto dell'indagato o dell'imputato ad ottenere l'esame della propria istanza entro un termine ragionevole, sia conforme all'art. 267 TFUE e all'art. 47, comma 2, della Carta. In seconda battuta, richiamando l'interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza Milev del 19 settembre 2018 (C-310/18, EU:C:2018:732), relativa ad un rinvio pregiudiziale proposto da un giudice bulgaro, è stato posto il quesito se l'art. 4 della direttiva 2016/343, in combinato disposto con il considerando 16 della stessa, dovesse essere interpretato nel senso che il principio della presunzione di innocenza esige che il giudice, nel valutare gli elementi di prova al fine di addivenire ad una decisione su una misura cautelare, non presenti la persona dell'indagato come colpevole, prima che si sia giunti ad una pronuncia definitiva in punto di colpevolezza.

La vicenda giudiziaria nel cui ambito è stato sollecitato l'intervento della Corte riguarda un procedimento penale a carico di R.H., cui era stata applicata la misura della custodia cautelare; i giudici di primo e secondo grado avevano infatti ravvisato a suo carico la sussistenza di "motivi plausibili", idonei a far ritenere che il predetto avesse commesso il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di omicidi. La difesa dell'indagato presentava dunque al giudice del rinvio un'istanza di scarcerazione, contestando la sussistenza di tali motivi. In quel frangente, lo *Spetsializiran nakazatelen sad* (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), decideva di sospendere il procedimento relativo alla decisione sulla misura cautelare e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali sopra descritte.

In ordine alla prima questione, la Corte ha sottolineato che il diritto dell'imputato a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole, sancito dall'art. 6, § 1, Cedu e dall'art. 47, § 2, della Carta, è garantito dalla possibilità di attivare il procedimento pregiudiziale d'urgenza di cui all'art. 23-bis dello Statuto dell'organo. A detta dei giudici di Lussemburgo, ciascun giudice nazionale deve avere la piena facoltà di adire la Corte in qualsiasi momento nell'ambito di un procedimento, qualora ravvisi la necessità di prospettare alla stessa questioni la cui risoluzione appare essenziale per poter addivenire a una decisione nel caso di specie. Tale facoltà non può essere in alcun modo limitata.

Per quanto concerne la seconda delle questioni sopra prospettate, la Corte ha ritenuto opportuno trattare alcuni profili ulteriori rispetto a quanto già statuito nella citata sentenza Milev, precisando che il considerando n. 16 e l'art. 4 della direttiva medesima, rubricato "Riferimenti in pubblico alla colpevolezza", sono disposizioni da leggersi necessariamente assieme. Ciò posto, se è vero che l'art. 4 e le prime quattro frasi del considerando richiamano la necessità di salvaguardare la presunzione di innocenza nelle dichiarazioni pubbliche rilasciate dall'autorità, nonché nelle decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza, tale regola è tuttavia passibile di un temperamento, laddove si precisa che tale prudenza non deve in alcun modo pregiudicare gli atti della pubblica accusa o le decisioni preliminari di carattere procedurale, fondate sul sospetto o su indizi di reità, in particolar modo quelle relative alla custodia cautelare (art. 4, § 1, seconda frase). Pertanto, se a seguito dell'esame degli elementi di prova a carico e a discarico un giudice nazionale ravvisa l'esistenza di motivi plausibili, tali da far ritenere che una persona abbia commesso il reato ad essa ascritto, e adotti una decisione preliminare in tal senso, ciò non equivale a presentare la predetta come colpevole ai sensi dell'art. 4 della direttiva.

Da ultimo, la Corte precisa che la direttiva in questione, in ragione del carattere minimo dell'obiettivo di armonizzazione da essa perseguito, non può essere interpretata come uno strumento completo ed esaustivo avente lo scopo di fissare i requisiti richiesti per l'adozione di una decisione di custodia

cautelare, sia che si tratti delle modalità di valutazione degli elementi di prova raccolti, sia che si discuta della portata della motivazione di tale decisione.

RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO A SEGUITO DI MODIFICA DEL COLLEGIO E MISURE DI PROTEZIONE DELLA VITTIMA DEL REATO

(Conclusioni dell'Avv. Generale Yves Bot, presentate il 14 marzo 2019 nella causa c-38/18)

L'oggetto del rinvio pregiudiziale effettuato dal Tribunale di Bari attiene al problema della compatibilità degli artt. 511, comma 2, e 525, comma 2, c.p.p. con gli artt. 16, 18 e 20, lett. b) della direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012, istitutiva di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, provvedimento adottato in sostituzione della decisione quadro 2001/220/GAI. La questione controversa s'inscrive nell'ambito di un procedimento penale avviato a carico di M.G. e S.H. per i reati di truffa e riciclaggio, nel quale la persona offesa, costituitasi parte civile, era stata sentita come testimone nel corso di una pubblica udienza, tenutasi dinanzi al giudice del rinvio. Successivamente, uno dei tre giudici che componevano il collegio veniva sostituito e la difesa, opponendosi alla lettura del verbale di tale audizione dinanzi al nuovo collegio, esigeva la rinnovazione dell'escussione del teste. Il profilo di potenziale conflitto con la normativa eurounitaria si ravvisa nel fatto che l'applicazione delle richiamate disposizioni nazionali rischia di tradursi in un'ulteriore occasione di sofferenza per le vittime, chiamate a rendere nuovamente la propria testimonianza, in netto contrasto con le finalità della direttiva. Inoltre, vi è anche il rischio di un utilizzo distorto dello strumento del rinvio pregiudiziale, che potrebbe essere sfruttato dagli imputati a fini dilatori, vanificando in tal modo il diritto per le persone offese di ottenere il risarcimento del danno entro un ragionevole lasso di tempo.

La Corte è dunque chiamata a pronunciarsi sulla portata delle misure di protezione delineate dalla direttiva, tenendo necessariamente conto dei diritti fondamentali conferiti all'imputato dagli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché dall'art. 6, § 1 e 3, lett. d) C.e.d.u.

A parere dell'Avvocato generale, sebbene il provvedimento in parola imponga agli Stati membri di garantire alle vittime del reato un elevato livello di protezione mediante l'adozione di misure appropriate, volte a proteggere la persona dal pericolo di subire una lesione della propria dignità, dal rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, nonché da eventuali intimidazioni o ritorsioni (capo 4 della direttiva, artt. 18-22), dal tenore letterale di suddette disposizioni e dalla valutazione della direttiva nella sua globalità emerge chiaramente che nessuna delle misure di protezione, siano esse di carattere generale o speciale, obbliga gli Stati membri a dispensare la vittima, anche se vulnerabile, da una nuova audizione in caso di mutamento del collegio, eccezion fatta per i casi in cui la stessa è un soggetto minore d'età.

Alla luce del ragionamento seguito dall'Avvocato generale, in un sistema giuridico di stampo accusatorio quale quello italiano, il principio di immediatezza impone che il giudice incaricato di pronunciarsi sulla colpevolezza dell'imputato sia lo stesso innanzi al quale si è svolta l'audizione del testimone (art. 525 c.p.p.). Pertanto, laddove vi sia una modifica della composizione del collegio, per assicurare il rispetto di tali principi, è necessario che il testimone venga escusso dinanzi al nuovo collegio, soprattutto nei casi in cui la deposizione sia prova essenziale e decisiva. Tale assunto trova adeguato riscontro anche nella giurisprudenza elaborata in materia della Corte e.d.u., la quale, però, ha formulato alcune precisazioni sul punto. Il diritto dell'imputato alla riassunzione della prova alle condizioni sopra prospettate è infatti passibile di eccezione, ove vi sia stata una previa e attenta valutazione dell'equità complessiva del procedimento, condotta caso per caso, atta a soppesare l'effettivo grado di vulnerabilità della vittima e il ruolo e l'importanza della sua testimonianza nel singolo procedimento (sul punto, cfr. Corte e.d.u., 7 marzo 2017, *Cerovsek e Bozicnik c. Slovenia*; Corte e.d.u., 2 dicembre 2014, *Cutean c. Romania*; Corte e.d.u., 10 febbraio 2005, *Graviano c. Italia*).

In definitiva, qualora l'imputato richieda una nuova audizione della persona offesa a seguito dell'avvenuto mutamento della composizione del collegio giudicante, le autorità nazionali competenti sono tenute a procedere, conformemente all'art. 22 della direttiva 2012/29, a una valutazione individuale al fine di stabilire le specifiche esigenze della vittima e, se del caso, in quale misura essa potrebbe trarre beneficio dalle misure di protezione specifiche previste agli artt. 23 e 24. In tali circostanze spetta inoltre

ai giudici nazionali accertarsi che dette misure non pregiudichino l'equità del procedimento ai sensi dell'art. 47, § 2, della Carta, né i diritti di difesa dell'imputato ai sensi dell'art. 48, § 2. La direttiva, infatti, non osta a che uno Stato membro adotti misure di maggiore tutela per l'audizione delle vittime, a condizione che tali misure non ledano i diritti fondamentali dell'imputato.

Da ultimo, a parere dell'Avvocato generale, l'osservazione secondo cui l'imputato potrebbe sfruttare a fini dilatori e a proprio vantaggio la normativa nazionale controversa, mirando alla prescrizione del procedimento e facendo venir meno il diritto della persona offesa ad ottenere il risarcimento del danno in tempi contenuti, richiesto dall'art. 16 della direttiva, non appare convincente, atteso che la celerità del procedimento è solo una delle componenti del principio di buona amministrazione della giustizia, e che essa non può incidere in maniera decisiva sulla portata dei principi di oralità e di immediatezza, comprimendo il diritto dell'imputato all'equo processo.